



## I.I.S. "TITO SARROCCHI" - SIENA

Istituto Tecnico Tecnologico e Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

Via Carlo Pisacane, 3 – 53100 Siena

Tel. 0577 2183.1 – Fax. 0577 2183.40 - Cod. Fisc.

E-mail: sitf020002@istruzione.it – PEC: sitf020002@pec.istruzione.it

www.sarrocchi.it

Prot. n. 6464

Siena, il 27/11/18...

### CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA IN REGIME DI LAVORO OCCASIONALE PER ATTIVITÀ INTEGRATIVE NELL'AMBITO DI PROGETTI CONCERNENTI LA SCUOLA

TRA

L'I.I.S. "Tito Sarrocchi" di Siena, rappresentato legalmente dall' Ing. Stefano Pacini, Dirigente Scolastico, nato a Colle di Val d'Elsa il 05/8/1957 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto I "Tito Sarrocchi" di Siena, Via Pisacane 3

E

il Sig Bruno Frosini nato a Castellina in Chianti il 06/08/1945 residente in Monteriggioni S.da Regionale chiantigiana 222 n 55 prov. Si codice fiscale FRBORN45M06C172V di seguito indicato come "Collaboratore"

PREMESSO

- che l'Istituto Scolastico ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad un collaboratore particolarmente esperto in macchine a vapore e loro conduzione, macchine a fluido e motori;

- che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio né con "collaborazioni plurime", allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione, e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;

- che è stato pubblicato un bando per il reclutamento di una figura professionale idonea ed pervenuta una sola domanda da parte del Sig. Frosini;

- che, a seguito del procedimento svolto, il sig. Bruno Frosini possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze del l'Istituto Scolastico

si conviene e si stipula che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.



**ART. 1 - RAPPORTO**

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

**ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

L'oggetto della prestazione è il seguente:

Corso di 50 ore così suddivise:

Corso di 15 ore da svolgere nel laboratorio 184 suddiviso per i seguenti argomenti:

- gruppo autoclave
- caldaia a condensazione
- analisi dei fumi
- rendimento
- gruppo frigorifero

Corso di 35 ore da svolgere nel laboratorio 173 suddiviso per argomenti:

- principio di Bernoulli
- principio di Archimede
- portata su canale
- perdite di carico
- pompa, portata, prevalenza, rendimento
- turbina, energia potenziale, di velocità, di pressione, lavoro
- bilancio termico del motore
- coppia
- potenza
- rendimento
- consumo

**ART. 3 - MODALITÀ' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato. Il collaboratore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto Scolastico e deve garantire la propria presenza presso la sede ogni qual volta si rendesse necessaria per assicurare la realizzazione dell'attività.

Il collaboratore s'impegna a svolgere detto incarico presso l'I.I.S. "Tito Sarrocchi" di Siena secondo il calendario stabilito dall'Istituzione Scolastica;

Il Sig. Bruno FROSINI dichiara di aver preso visione dell'oggetto della prestazione e si impegna a rispettare le indicazioni didattiche in esso contenute;

**ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO**

L'incarico avrà inizio il giorno 01 dicembre 2018 e terminerà il giorno 31 maggio 2019 con la consegna di una relazione tecnica sulle esperienze svolte previa dichiarazione di prestazione resa, apposta dal Dirigente sulla relazione del collaboratore riguardante l'attività svolta.

**ART. 5 - COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ' DI PAGAMENTO**

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene determinato in euro trentacinque/ora (euro 35,00/ora ) per un totale complessivo di euro millesettecentocinquanta ( euro 1.750,00 ), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente da corrispondersi come segue:

in base alle ore effettivamente fatte, previa dichiarazione di prestazione resa, apposta dal Dirigente sulla relazione del collaboratore riguardante l'attività svolta.

Il compenso pattuito rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lettera I) del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni e sarà pertanto assoggettato:

- all'imposta sul reddito (IRPEF) con l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73. Il collaboratore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il compenso, inoltre, ai sensi degli art. 10 bis e 16 del Dlgs 446/97 rientra nella base di calcolo per l'IRAP dovuta dall'Istituto Scolastico. Il compenso dovrà essere erogato con bonifico bancario entro 30 giorni successivi alla consegna del relazione tecnica di cui al art.4

Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso. NON è dovuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per l'esecuzione dell'incarico comprese quelle di viaggio, vitto e soggiorno per lo svolgimento dell'attività fuori dal comune di propria residenza.

Al collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo occasionale.

Il compenso sarà accreditato tramite bonifico bancario.

L'Istituto Scolastico non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei.

**ART. 6 - RECESSO**

L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi in base alle ore effettivamente svolte. Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno quindici giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'Istituto Scolastico. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato in base alle ore effettivamente svolte. In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

**ART. 7 - PROPRIETÀ', RISERVATEZZA DEI RISULTATI**

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto Scolastico. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto Scolastico ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto Scolastico. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

**ART. 8 - RESPONSABILITÀ'**

Il collaboratore assume l'onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovesse subire presso le strutture dell'Istituto Scolastico; il medesimo solleva l'Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

**ART. 9 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

**ART. 10 - SPESE DI REGISTRAZIONE**

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico di chi ne fa richiesta.

**ART. 11 - TUTELA DATI PERSONALI**

Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.

**ART. 12 - FORO COMPETENTE**

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Siena

Letto, confermato, sottoscritto

Il Collaboratore



L'Istituto Scolastico  
**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Ing. Stefano Pacini

